


REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.P.R.S. n. 464/Serv. I/S.G. del 6 agosto 2020 relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTA la delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021 con la quale, come concordato con il C.d.A., si è proceduto alla nomina del Dr Gaetano Aprile quale Direttore Generale dell'Ente;

CONSIDERATO che il medesimo ha assunto le predette funzioni il 22 marzo 2021;

VISTA la delibera presidenziale n. 3 del 25 marzo 2021 con la quale, come anch'esso concordato con il C.d.A., è stato approvato il contratto individuale di lavoro del predetto Dirigente Generale;

VISTA la delibera consiliare n. 7 del 16 aprile 2021 relativa alla ratifica da parte del C.d.A. delle predette delibere presidenziali nn. 2 e 3/21;

VISTA la delibera consiliare n. 6 del 5 marzo 2021 relativa all'approvazione del bilancio di previsione Irvo 2021/23;

VISTO il ricorso del 3 maggio 2021, notificato, tra gli altri, in pari data a questo Istituto e proposto dinanzi al TAR Sicilia - Palermo dal Dr Marcello Maisano congiuntamente al Dr Nicolò Caldarone avverso la nomina del Dr Gaetano Aprile quale Direttore Generale dell'Ente;

RITENUTO di doversi ritualmente costituire in giudizio al fine di resistere avverso le pretese attoree;

CONSIDERATO che, nel contesto del ricorso de quo, viene formulata istanza cautelare;

CONSIDERATO che, dalla verifiche effettuate, è emerso che detto ricorso è già stato depositato e che è stato acquisito all'R.G. al n. 813/2021;

CONSIDERATO altresì che detto ricorso è stato assegnato alla Sez. III del predetto TAR e che l'udienza camerale di trattazione del chiesto provvedimento cautelare è stata calendarizzata per il 25 maggio 2021;

CONSIDERATA la ristrettezza dei termini ai fini della sopra citata rituale e tempestiva costituzione in giudizio dell'Ente;

CONSIDERATA pertanto l'intuitiva urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti finalizzati al conferimento del correlativo incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;

VISTO l'art. 6, lett. j, del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente che testualmente prevede che il Direttore Generale "promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere";

CONSIDERATO che il ricorso sopra cennato è stato proposto anche nei confronti del Dirigente Generale dell'Ente, Dr Gaetano Aprile;

VISTA al riguardo la nota I.R.V.O. n. 3884 del 5 maggio 2021, qui allegata ed il cui contenuto deve qui intendersi integralmente ripetuto e trascritto, con la quale, per i motivi ivi illustrati, viene richiesta l'urgente nomina di un Commissario ad Acta ai fini dell'affidamento del menzionato incarico professionale di rappresentanza e difesa nel giudizio come sopra instauratosi ed onde tempestivamente costituirsi nello stesso;

VISTA la delibera consiliare n. 8 del 16 aprile 2021 con la quale, in esito alle procedure avviate con delibera consiliare n. 19 del 20 novembre 2020, è stato approvato l'albo degli Avvocati dell'Ente da cui attingere ai fini del conferimento degli incarichi di patrocinio legale ed il correlativo regolamento;

VISTO il D. Ass. Agricoltura n. 25 del 12 maggio 2021, notificato a questo Istituto con nota dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura – n. 28898 di pari data con il quale, in

relazione a quanto come sopra rappresentato e richiesto dall'I.R.V.O. con propria nota n. 3884/2021, si è proceduto alla nomina dal Dr. Letterio D'Agostino quale Commissario ad Acta ai fini del seguente adempimento: Controversia Maisano – Caldarone/IRVO e c.ti – Ricorso TAR Sicilia – Palermo – del 3 maggio 2021 - Conferimento poteri per affidamento incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, in particolare, l'art. 17 del citato D. Lgs;

CONSIDERATI i sopra citati motivi di oggettiva urgenza e quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del menzionato regolamento;

RITENUTO, anche in considerazione del curriculum vitae prodotto, di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio come sopra instauratosi all'Avv. Tiziana Milana con studio in Palermo, Via Noto n. 12, iscritta al menzionato albo degli Avvocati dell'Ente;

VISTA la nota Irvo n. 4146 del 13 maggio 2021 con la quale è stata richiesta al sopracitato Avv. Milana la disponibilità ad accettare l'incarico relativo alla sopra citata costituzione in giudizio nonché la formulazione del correlativo preventivo di spesa onnicomprensivo al lordo della r.a. quantificato con riferimento ai minimi dei vigenti parametri ridotti del 30%;

VISTA al riguardo la nota mail di pari data della predetta professionista con la quale la medesima ha comunicato di accettare l'incarico in argomento di pari data ed ha prodotto il chiesto preventivo di parcella per l'importo onnicomprensivo di € 5.467,24;

RITENUTO necessario provvedere, nei termini di cui alla sopracitata nota dell'Avv. Milana, ad assumere il correlativo impegno di spesa della predetta complessiva somma di € 5.467,24 comprensiva di spese generali ed imposta di bollo, con imputazione al cap. 75 del bilancio di previsione IRVO - esercizio finanziario 2021;

DECRETA

- **di conferire**, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instauratosi dinanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo – in relazione al ricorso del 3 maggio 2021, notificato, tra gli altri, all'Ente in pari data e proposto congiuntamente dal Dr. Marcello Maisano e dal Dr. Nicolò Caldarone, all'Avv. Tiziana Milana con studio in Palermo, Via Noto n. 12 (CIG Z9931BA980);

- **di impegnare**, ai fini dell'espletamento del predetto incarico, la complessiva somma di € 5.467,24 comprensiva di spese generali ed imposta di bollo con imputazione al cap. 75 del bilancio di previsione IRVO - esercizio finanziario 2021.

Il Commissario ad Acta
Dr. Letterio D'Agostino

U.O. Segreteria Organi Istituzionali
Dr. Vincenzo Barletta

Si attesta che il controllo di regolarità ~~amministrativa~~ contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai D. Lgs. nn. 118 e 123/711 è stato effettuato con esito positivo.

U.O. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Emilia Mulè

Emilia Mulè

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Palermo 12 MAG 2021

Risposta a Vs. _____

Del _____

Prot. n. 28898

Classificazione				
-----------------	--	--	--	--

OGGETTO: Notifica D.A. n° 25 del 12.5.2021-

Al Dr. Letterio D'Agostino
letterio.dagostino@regione.sicilia.it

All'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio
direzione.irvos@messaggipec.it

Si notifica in copia, ad ogni effetto di legge, il D.A. n° 25 del 12.5.2021 con il quale il Dott. Letterio D'Agostino viene nominato Commissario ad Acta dell'I.R.V.O., ai fini del seguente adempimento:

Controversia Maisano-Caldarone/IRVO e c.ti -Ricorso Tar Sicilia-Palermo del 3.5.2021- Conferimento poteri per affidamento incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio.



Dirigente Generale
Paolo Cartabellotta

DA 25/2021

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 - Approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. n. 1/Area 1/V.S.G. del 4 gennaio 2021 con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Antonino Scilla ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il ricorso del 3 maggio 2021, notificato, tra gli altri, in pari data all'I.R.V.O. - Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, proposto, dinanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo, dal Dr Marcello Maisano congiuntamente al Dr Nicolò Caldarone relativamente alla nomina del Dr Gaetano Aprile quale Direttore Generale dell'Ente;

CONSIDERATO che il ricorso sopra cennato è stato proposto, tra gli altri, anche nei confronti del predetto Dirigente Generale dell'Ente, Dr Gaetano Aprile;

VISTO l'art. 6, lett. j, del vigente Regolamento di Organizzazione dell'I.R.V.O. che testualmente prevede che il Direttore Generale "promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere";

VISTA al riguardo la nota I.R.V.O. n. 3884 del 5 maggio 2021, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente ripetuto e trascritto, con la quale, per i motivi ivi illustrati, viene richiesta l'urgente nomina di un Commissario ad Acta ai fini dell'affidamento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa nel giudizio come sopra instauratosi ed onde ritualmente e tempestivamente costituirsi nello stesso;

CONSIDERATO che, nel contesto del ricorso de quo, viene formulata istanza cautelare;

CONSIDERATO che detto ricorso è già stato depositato e che è stato acquisito all'R.G. - T.A.R. - al n. 813/2021;

CONSIDERATO altresì che detto ricorso è stato assegnato alla Sez. III del predetto T.A.R. e che l'udienza camerale di trattazione del chiesto provvedimento cautelare è stata calendarizzata per il 25 maggio 2021;

CONSIDERATA la notevole ristrettezza dei termini per sopracitata rituale e tempestiva costituzione in giudizio da parte dell'Ente;

CONSIDERATA altresì l'urgenza di dover provvedere in ordine agli adempimenti finalizzati al conferimento del sopra menzionato incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, che devono quindi intendersi ripetuti e trascritti, il Dr. LEONARDO D'AGOSTINO, Dirigente di III fascia del ruolo unico della Regione Siciliana, è nominato Commissario ad Acta dell'I.R.V.O. - Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - con funzioni di Direttore Generale, ai sensi dello Statuto e delle vigenti norme, ai fini del seguente adempimento: Controversia Maisano-Caldarone/IRVO e c.ti - Ricorso TAR Sicilia - Palermo - del 3 maggio 2021 - Conferimento poteri per affidamento incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio.

Art. 2

Il predetto incarico di Commissario ad Acta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Il presente decreto non necessita del visto di registrazione della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 in quanto rientra tra gli atti non assoggettati all'esame delle Ragioneria Centrali di cui alle circolari assessoriali Bilancio e Finanze n. 23/99 e n. 3/05.

Art. 4

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura provvederà a notificare il presente decreto all'I.R.V.O. - Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - ed alla pubblicazione dello stesso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 5

Il presente decreto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 98 della L.R. n. 9/15, comma 6, sarà pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della Regione Siciliana nelle pagine dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Palermo... 12 MAG 2021.....



ASSESSORE

On.le Antonino Scilla

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

di **Marcello Maisano**, nato a Monreale il 10.07.1961 (MSNMCL61L10F377M) e **Nicolò Caldarone** nato a Palermo il 17.03.1976 (CLDNCL76C17G273T), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente ricorso (rilasciate su fogli separati), unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Teodoro Caldarone (CLDTR73S02G273Y - avv.teodorocaldarone@legalmail.it – fax 091.343295) e Santo Botta (c.f. BTF SNT 84M29 F126U – pec. santobotta@pec.it – fax 0925.1956156) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Palermo, nella Via Giusti n. 21,

CONTRO

- l'**Istituto Regionale del Vino e dell'Olio**, in persona del legale rapp.te pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- dell'**Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea**, in persona del legale rapp.te pro tempore;
- del dott. **Gaetano Aprile**

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE,

- a)** della delibera consiliare n. 7 del 16 aprile 2021 (pubblicata sul sito in data 19 aprile 2021), avente ad oggetto *“ratifica provvedimenti presidenziali”*;
- b)** dell'estratto del verbale n. 4 della seduta consiliare del 25 febbraio 2021 (ove effettivamente tenutasi) approvato il 16 aprile 2021;
- c)** della delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021 del Presidente dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, avente ad oggetto *“nomina direttore generale”*, nella parte meglio precisata in ricorso;
- d)** dell'avviso recante prot. n. 2071 del 2 marzo 2021 pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto in data 3 marzo 2021 avente ad oggetto *“Incarico Direttore Generale IRVO - Esito procedura selettiva (ex art. 3 avviso pubblico)”*;
- e)** della nota avente ad oggetto *“Nomina Direttore Generale IRVO - Richiesta di assenso ex art. 44 L.R. 2004”* recante prot. n. 1949 del 25 febbraio 2020 dell'I.R.V.O.;
- f)** ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 1477/GAB del 1 marzo 2021 dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

- g) ove occorra e per quanto di ragione, della Delibera n. 22 del 22 dicembre 2020 recante lo “*l'Avviso pubblico per la copertura della postazione dirigenziale di Direttore Generale presso l'Istituto regionale del vino e dell'olio*”, nelle parti ritenute lesive per i ricorrenti;
- h) ove occorra e per quanto di ragione, del “*prospetto contenente i requisiti dei partecipanti*”, privo di data e numero di protocollo, ottenuto a seguito di accesso agli atti amministrativi, giusta verbale del 24 marzo 2021, qualora ritenuto atto lesivo per i ricorrenti;
- i) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio al ricorrente e da questo non conosciuto.

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno svolto, sino a Gennaio 2021, prestigiosi incarichi dirigenziali nei dipartimenti dell'amministrazione regionale.

Tra i più importanti e recenti possono brevemente ricordarsi, con riferimento al dr. Maisano, quello di Capo di Gabinetto dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, di Dirigente Coordinatore della Segreteria Tecnica dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, di Commissario ad Acta dell'Istituto Regionale della Vite e dell'Olio con funzioni di Direttore Generale; con riferimento al dr. Caldarone, quello di Presidente, prima, e di Commissario ad acta con funzioni di Direttore Generale, poi, dell'Ente Sviluppo Agricolo (ESA), di Capo di Gabinetto vicario dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Con Delibera n. 22 del 22 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Vino e Olio ha approvato “*l'Avviso pubblico per la copertura della postazione dirigenziale di Direttore Generale presso l'Istituto regionale del vino e dell'olio*” (d'ora innanzi **l'Avviso**).

L'intera procedura selettiva di cui all'Avviso approvato dal C.d.A. dell'Irvo risulta disciplinata dall'art. 44, comma 4, legge regionale n. 17, 2004 (“*VISTO l'art. 44 - comma 4 - legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17*”, così la delibera n. 22/2020, l'Avviso, e tutti gli atti successivi) secondo cui “*4. All'ESA ed all'IRVV (oggi IRVO, ndr.) è preposto un direttore generale per ciascun ente nominato dal rispettivo presidente, su proposta del consiglio di amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra i dirigenti dell'Ente o del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea, di un'anzianità nella qualifica almeno decennale, nonché tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*”.

L'art. 3 dell'avviso, poi, specifica che ai fini della selezione: “*L'Ente esaminerà titoli, esperienze professionali e di carriera e competenze tecnico/professionali - ex art. 19 comma 1 del D. Lgs.*

165/2001-, come risultanti dai documenti allegati all'istanza. All'esame della documentazione potrà aggiungersi eventualmente anche un colloquio conoscitivo."

Gli odierni ricorrenti, avendo maturato una considerevole qualificazione professionale in funzioni dirigenziali, anche con particolare riferimento all'ambito specialistico in cui opera l'Ente, hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva finalizzata alla copertura della postazione dirigenziale di Direttore Generale dell'IRVO.

In data 3 marzo 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente apposito Avviso avente ad oggetto "*Incarico Direttore Generale IRVO - Esito procedura selettiva (ex art. 3 avviso pubblico)*", a seguito del quale i ricorrenti hanno appreso che era risultato vincitore della procedura il dott. Gaetano Aprile sul cui nominativo aveva, pure, "*espresso l'assenso l'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, come previsto dall'articolo 44 della L.R. 17/2004*".

Ed allora, non essendosi ancora perfezionata la procedura di conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'IRVO mediante la deliberazione dell'Ente e sottoscrizione del relativo contratto, in data 12 marzo 2021 il dr. Caldarone ha avanzato all'amministrazione apposita istanza di accesso agli atti della selezione in argomento.

A seguito di rituale convocazione da parte dell'amministrazione (cfr. nota prot. 2663 del 23 marzo 2021), ed al termine dell'esame della documentazione esibita, è stato redatto verbale di accesso agli atti, ove l'amministrazione ha dichiarato che: <<[...]*non c'è un verbale della commissione in quanto non è stata costituita una commissione. [...] che conseguentemente non ci sono schede di valutazione ma prospetto contenente i requisiti dei partecipanti.[...]* esibisce la delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021 di nomina del Direttore Generale dell'IRVO e l'ente si riserva di esibire la delibera consiliare di ratifica nonché estratto del verbale della seduta consiliare relativo alla individuazione del dirigente generale ai fini dell'acquisizione dell'assenso dell'Assessore Regionale all'Agricoltura>> (così, **verbale accesso agli atti del 24 marzo 2021**).

Frattanto, anche il dr. Marcello Maisano in data 6 aprile 2021 ha inoltrato analoga istanza d'accesso agli atti: questa volta, però, il Responsabile Unico del procedimento, dott.ssa Sara Pellegrino, nel verbale redatto a seguito dell'istanza ha dichiarato che "*...Con riguardo al punto 4 (dell'istanza d'accesso, ndr.) si rappresenta che non c'è una delibera del CDA avente ad oggetto la proposta di conferimento dell'incarico*" (così **verbale accesso agli atti del 21 aprile 2021**).

A seguito dell'esame degli atti del procedimento, dunque, i ricorrenti hanno appreso che l'Amministrazione, in assenza di una apposita Commissione che valutasse in maniera attenta e ponderata le professionalità dei candidati, ha proceduto all'individuazione del nuovo direttore Generale dell'Ente in violazione delle basilari regole di imparzialità e trasparenza che devono conformare il procedimento amministrativo.

In particolare, i ricorrenti hanno evinto che con nota del Presidente dell'Istituto del 25 febbraio 2021, prot. n.1949, è stato proposto all'Assessore regionale all'Agricoltura il nominativo del dirigente selezionato per l'acquisizione dell'obbligatorio parere secondo quanto previsto dall'art.44, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2004 n. 17.

Tale nota, è stata riscontrata con parere favorevole dell'Assessore (*"visto, si concorda con invito a provvedere al riguardo"*) in data 1 marzo e ri-trasmessa all'Irvo che la ha acquisita il successivo 2 marzo.

In pari data, il Presidente dell'Irvo ha predisposto il succitato Avviso (pubblicato in data 3 marzo 2021) con il quale si è dato conto dello *"Esito procedura selettiva (ex art. 3 avviso pubblico)"*.

Solo in data 16 marzo 2021 l'Istituto (con delibera n. 2 del Presidente, il quale aveva avocato a sé le competenze relativa alla proposta di nomina del direttore generale), ha reso note le risultanze dello scrutinio delle domande dei candidati, dell'esame dei curricula, della valutazione delle relazioni riassuntive allegate, e dunque le (asserite) ragioni che hanno condotto all'individuazione del dott. Aprile quale Direttore Generale dell'Ente.

In data 16 aprile 2021, però, con delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente sono state ratificate le precedenti delibere presidenziali nn. 1/2021 (Protocollo d'Intesa Irvo/Dipartimento Funzione Pubblica), 2/2021 (nomina Direttore Generale), 3/2021 (contratto individuale di lavoro Direttore Generale), e 4/2021.

Successivamente, il RUP, dr.ssa Pellegrino, ne ha trasmesso copia al dr. Caldarone unitamente allo "estratto del verbale n. 4 della seduta consiliare del 25 febbraio 2021 approvato il 16 aprile 2021" che, tuttavia, non risulta tra gli atti oggetto della deliberazione consiliare di ratifica e che, in occasione dell'accesso agli atti del dr. Maisano, ne era stata esclusa la sua esistenza (!).

Quanto sopra, oltre a suscitare forti dubbi sulla attendibilità e/o veridicità di taluni atti posti in essere sin qui dall'amministrazione (e per i quali i ricorrenti si riservano di agire presso i competenti organi inquirenti), fa emergere l'illegittimità della procedura adottata per il conferimento dell'incarico dirigenziale *de quo*, procedura che investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, giacché la stessa si sostanzia in atti di macro organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi di

MOTIVI

I

SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA NELLA PARTE RELATIVA ALLA MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELL'AVVISO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA

**COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 44 - COMMA 4
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2004 N. 17 – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ART. 19, CO. 1BIS D.LGS. N. 165/2001 E ART. 35, CO. 3 LETT. B)
D.LGS. N. 165/2001 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO ED INGIUSTIZIA
MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO
DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO**

L'avviso in argomento, come detto, è basato sull'articolo 44 comma 4 della legge regionale n. 17/2004, che individua sia i soggetti che possono essere nominati Direttore Generale, sia i criteri che debbono essere posseduti dagli stessi per integrare i requisiti previsti ai fini del conferimento dell'incarico.

Inoltre, la delibera n.22/2020 richiama espressamente l'art. 19 co. 1 bis del d.lgs. 165/2001 a mente del quale *“L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; ...”*

Tali criteri sono stati consacrati nell'articolo 3 dell'avviso secondo cui *“L'Ente esaminerà titoli, esperienze professionali e di carriera e competenze tecnico/professionali - ex art. 19 comma 1 del D. Lgs. 165/2001-, come risultanti dai documenti allegati all'istanza. All'esame della documentazione potrà aggiungersi eventualmente anche un colloquio conoscitivo.”* (così l'art. 3).

Tuttavia, con la delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021, l'amministrazione resistente ha ritenuto *“<<rilevante applicare alla selezione in questione la previsione di cui all'art. 2 dell'avviso con riguardo anche “ai risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati ed alle relative formali valutazioni” tenuto conto altresì del disposto dell'art. 19 del d.lgs. 165/2011 e s.m.i specificamente richiamato nell'avviso di cui sopra>>* (così la delibera presidenziale n. 2/2021).

Infatti, partendo dalla (errata) presupposizione che *“soltanto 3 candidati hanno riportato la indicazione delle formali valutazioni”* l'amministrazione resistente ha proceduto *“alla valutazione dei relativi curricula”*.

Dunque l'amministrazione, in spregio a quanto precedentemente affermato, ha inteso valorizzare i soli *“risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati ed alle relative formali valutazioni”* contenute nelle domande di partecipazione, elidendo le disposizioni della *lex specialis*. Così operando, l'amministrazione ha valutato le domande avanzate dai candidati alla procedura selettiva, non già in forza di tutti i criteri e i parametri prestabiliti ed approvati al momento della pubblicazione dell'avviso, bensì solo sulla base di una parte di essi, scelti in un momento successivo, in maniera del tutto arbitraria poco trasparente .

Appare evidente che il parametro (tardivamente) selezionato per la valutazione dei candidati, introduce un grado di sinteticità nella comparazione dei *curricula* che mal si concilia con quelle *caratteristiche tecniche e finalità istituzionali* che l'Istituto Regionale della vite e dell'Olio ha (asseritamente) assicurato nella scelta del Direttore Generale.

Tale criterio, infatti, non assicura che il soggetto dichiarante la propria "formale valutazione" si trovi in possesso dei requisiti effettivamente qualificanti, sia sul piano tecnico professionale che in termini di esperienza acquisita in funzioni dirigenziali (in organismi sia pubblici che privati), siccome previsti dall'Avviso.

Si tratta, a ben vedere, di un criterio che ha consentito una inammissibile equiparazione o addirittura penalizzazione tra i soggetti che hanno dimostrato il possesso di maggiore esperienza tradotta in attività dirigenziale in strutture di massima dimensione svolta nel quinquennio antecedente, e i soggetti che, di contro, hanno dichiarato nel periodo di riferimento indicato nell'avviso, il pregresso svolgimento di una attività di carriera in funzioni direttive in aree o servizi dell'amministrazione regionale.

Il ch  ha in concreto precluso l'accesso alla posizione dirigenziale a soggetti che, come i ricorrenti, hanno dimostrato e comprovato ai fini della partecipazione all'avviso di che trattasi, un'esperienza maturata proprio nel settore di attivit  richiamata dal medesimo avviso.

Quanto sopra evidenziato non pu  che determinare l'illegittimit  dei provvedimenti impugnati.

II

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, CO. 3 L. N. 165/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 44 – COMMA 4 LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2004 N. 17 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

a. La procedura finalizzata alla nomina del Direttore Generale dell'Istituto risulta, altres , illegittima nella parte in cui l'amministrazione non ha provveduto alla nomina di una Commissione esaminatrice della selezione.

Com'  noto, l'art. 35 del d.lgs. 165/2001, al comma 3 prevede che "*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

[...]

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Tuttavia, a seguito dall’accesso agli atti i ricorrenti hanno evinto che <<[...]*non c’è un verbale della commissione in quanto non è stata costituita una commissione. [...] che conseguentemente non ci sono schede di valutazione ma prospetto contenente i requisiti dei partecipanti.[...]>>.*

Al riguardo, occorre rilevare che la mancata istituzione di una Commissione giudicatrice rende illegittima l’intera procedura selettiva le cui regole di svolgimento prescrivano specifici requisiti di partecipazione, predeterminino i titoli professionali valutabili, disciplinino un colloquio che i candidati sono chiamati a sostenere.

I compiti di una commissione giudicatrice, infatti, non sono limitati alla verifica dei requisiti di idoneità dei singoli aspiranti e alla predisposizione di un elenco (*rectius*, “prospetto”) di quelli ugualmente dotati della professionalità e delle capacità richieste, ma si estendono alla valutazione comparativa dei partecipanti, da esprimere con l’attribuzione di una valutazione di tutti gli aspiranti, atteso che, con l’avviso in argomento, l’Amministrazione si è vincolata in tal senso.

La mancata istituzione della commissione e la conseguente omissione della valutazione dei requisiti posseduti da tutti i candidati rende illegittimi, in ragione della violazione dei principi di correttezza e buona fede e di buon andamento dell’amministrazione, gli atti impugnati.

b. In assenza di una apposita Commissione, la delibera presidenziale di nomina e quella consiliare di ratifica sono illegittime per le ragioni appresso precisate.

Nella misura in cui si intendesse identificare la commissione (o altro organo deputato alla valutazione dei requisiti risultanti dalla documentazione prodotta ex art. 3), con il Presidente o con l’intero c.d.a. (*L’ente esaminerà...*), i provvedimenti sarebbero, in ogni caso, illegittimi.

Il Presidente dell’Istituto, infatti – nominato dal Presidente della Regione, previa nomina dell’assessore all’agricoltura –, rappresenta il vertice dell’organo di direzione politica dell’ente; inoltre, gli altri due membri del c.d.a. sono designati dalle organizzazioni professionali dell’agricoltura e dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo (anch’essi nominati con decreto del Presidente della Regione).

Dunque, la “valutazione” operata dall’organo politico dell’Istituto viola il sopra calendarato art. 35, co. 3 lett. e) d.lgs. 165/2001 secondo il quale sussiste l’incompatibilità tra l’incarico di componente delle commissioni esaminatrici e la titolarità di cariche politiche per coloro i quali ricoprono la carica politica in enti o amministrazioni che procedono alla selezione (Consiglio di Stato, sez. V, 21/10/2003, n. 6526; T.A.R. Cagliari, sez. II, 27/06/2016, n.532).

La *ratio* della disposizione richiamata è quella di escludere in maniera assoluta che vi possa essere qualsiasi influenza “politica” nella determinazione della compagine preposta ad esaminare i candidati aspiranti ai posti nella pubblica amministrazione.

Lo stesso principio è stato esteso, così come già era avvenuto con le modifiche normative conseguenti il pronunciamento della Corte Costituzionale (n. 453 del 15 ottobre 1990), in modo da impedire anche ogni diretta influenza delle organizzazioni sindacali nelle procedure concorsuali.

Ne consegue che, oggi, i componenti delle commissioni non possono essere prescelti tra coloro i quali ricoprono cariche politiche, o siano rappresentanti sindacali, o siano designati, come nel caso dei membri del c.d.a. dell’Irvo, dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, o dalle associazioni professionali.

Donde, l’illegittimità degli atti impugnati.

c. In ogni caso, anche ad ammettere la possibilità per il Presidente dell’Istituto di effettuare le valutazioni comparative dei candidati, va evidenziato come nella fattispecie concreta siano rinvenibili vizi procedimentali.

In primo luogo, occorre rilevare che, come anticipato in fatto, l’Amministrazione ha dichiarato che <<[...]non c’è un verbale della commissione in quanto non è stata costituita una commissione. [...] che conseguentemente non ci sono schede di valutazione ma prospetto contenente i requisiti dei partecipanti.[...]>>.

Ciò ha indubbiamente viziato il procedimento amministrativo di che trattasi, atteso che l’atto impugnato non contiene i riferimenti dai quali evincere la documentazione presa in esame dall’Amministrazione.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ritiene pacificamente che <<Il provvedimento finale è l’atto conclusivo del procedimento, che non può avere quella analiticità che è propria della fase istruttoria del procedimento medesimo, per cui il difetto di istruttoria può essere provato esclusivamente proponendo in giudizio il complesso degli atti istruttori, per permettere di accertare se ci è stato effettivamente un vizio nella fase antecedente a quella decisoria.>> (T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 03/10/2016, n. 1783).

Inoltre, il “prospetto contenente i requisiti dei partecipanti” sui cui si sarebbe basata l’amministrazione per procedere all’individuazione del soggetto in possesso delle adeguate professionalità per la copertura della postazione dirigenziale, risulta mancante della sottoscrizione del RUP. Ciò, lungi dal costituire solo una carenza formale, impedisce di attestare l’appropriazione confermativa delle relative verbalizzazioni.

Ne consegue, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In secondo luogo, non vengono neppure accennate le ragioni di elevata qualificazione professionale che hanno connotato e caratterizzato la scelta del soggetto individuato quale Direttore

Generale, il quale viene indiscutibilmente ritenuto idoneo a svolgere quel determinato incarico. L'illegittimità di tali provvedimenti è, dunque, di palmare evidenza sotto molteplici profili.

Le suddette considerazioni risultano rafforzate, in primo luogo, da quanto emerge dal testo: A) della Delibera Presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021 con la quale il Presidente ha proceduto allo scrutinio delle domande, ha deciso di valorizzare soltanto taluni criteri di valutazione (vedi I motivo), ha comparato i curricula di soli tre candidati ed ha conferito l'incarico di direttore generale dell'Amministrazione in ragione della non meglio chiarita "rispondenza del contenuto dei curricula alle caratteristiche tecniche e alle finalità istituzionali di questo Ente"; B) della Delibera consiliare n. 7 del 16 aprile 2021 con la quale il c.d.a ha ratificato la precedente deliberazione presidenziale C) del verbale del c.d.a del 25 febbraio 2021 approvato il 16 aprile 2021 (sic!).

Ed infatti, va osservato che con la delibera presidenziale n. 2/2021 l'amministrazione afferma che <<soltanto 3 candidati hanno riportato la indicazione delle formali valutazioni e pertanto si è ritenuto di procedere alla valutazione dei relativi curricula; ...>>.

Tuttavia, dall'estratto dell'esame del c.d. prospetto dei curricula emerge il contrario.

Dal prospetto rilasciato dall'amministrazione, infatti, sono riportate le "formali valutazioni" di quasi tutti i partecipanti e queste risultano superiori a quelle del dott. Aprile il quale dichiara valutazioni "superiori a 94/100".

I criteri di individuazione del direttore generale prescelto, poi, risultano tutt'ora oscuri, posto che non si conosce né l'esperienza curriculare tenuta in considerazione dall'amministrazione, né le esigenze istituzionali che quest'ultima avrebbe inteso esaltare (non se ne fa cenno né nel bando né nella delibera di nomina) ai fini della nomina.

Non si comprende, allora, come l'istituto abbia potuto affermare la maggior "aderenza" del curriculum dell'odierno controinteressato alle esigenze dell'Istituto

La delibera in oggetto, in effetti, appare alquanto evanescente sotto tali profili in quanto si limita soltanto a prendere atto del "... contenuto del curriculum vitae prodotto dal dott. Gaetano Aprile ... ritenendolo il più aderente alle esigenze del'Istituto"

Dunque, nulla è previsto nella succitata delibera né in ordine alla valutazione degli altri candidati (nemmeno in merito agli altri due che sarebbero stati oggetto di valutazione unitamente al dr. Aprile), né in relazione all'indicazione dei requisiti professionali necessari a dimostrare la aderenza del curriculum del dirigente alle caratteristiche tecniche e alle finalità dell'Ente.

Le motivazioni poste a fondamento della delibera presidenziale impugnata risultano del tutto generiche ed in alcune parti anche contraddittorie ed irragionevoli.

Al riguardo non risulta adeguatamente motivata la particolare professionalità del soggetto prescelto e la sua funzionalità rispetto alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente.

Con riferimento al dirigente prescelto, l'amministrazione si limita ad asserire la sua aderenza all'espletamento dell'incarico affermando, in maniera alquanto generica *“con riguardo al tipo di attività dirigenziale svolta, alla esperienza maturata in settori di intervento attinenti l'attività dell'Istituto e ai risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati ed alle formali valutazioni”*.

Nella predetta delibera, tuttavia, non vengono in alcun modo specificati né quali siano le esperienze professionali concretamente svolte e la loro attinenza con le nuove funzioni attribuite né vengono indicati i titoli professionali e scolastici posseduti né tanto meno vengono esternate le ragioni per cui si ritiene che gli stessi siano astrattamente idonei all'espletamento dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra osservato appare, dunque, evidente l'illegittimità dell'intera procedura di conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Irvo.

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 44 – COMMA 4 LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2004 N. 17 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELL'AVVISO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5 DELLO STATUTO-REGOLAMENTO DELL'ENTE - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AVOCAZIONE, CARENZA DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ

Gli impugnati provvedimenti di nomina del direttore generale sono stati adottati in palese violazione delle disposizioni che regolano la materia.

Giova al riguardo rilevare che, ai sensi dell'art. 44, comma 4 della L.R. 17/2004, *“4. All'ESA ed all'IRVV (oggi IRVO, ndr.) è preposto un direttore generale per ciascun ente nominato dal rispettivo presidente, su proposta del consiglio di amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra i dirigenti dell'Ente o del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea, di un'anzianità nella qualifica almeno decennale, nonché tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*.

La nomina dei direttori generali, dunque, prevede una scansione di fasi che presuppone la proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Orbene, nel caso di specie, come emerge dagli atti impugnati, i provvedimenti di nomina sono stati adottati in mancanza della proposta del competente Consiglio di Amministrazione giacché il Presidente del'Irvo ha avocato a sé il compito di procedere a tale proposta.

Tale *modus operandi* appare certamente erroneo.

a. In primo luogo occorre rilevare, infatti, che il ricorso all'istituto dell'avocazione può considerarsi legittimo solo in ipotesi particolari e, comunque, non risulta compatibile con la procedura di nomina dei direttori generali.

Ed infatti, il legislatore, nel disciplinare il procedimento di nomina dei direttori generali, lo ha espressamente suddiviso in varie fasi affidate ad organi diversi (al fine di evitare indebite commistioni) ed ha, espressamente, escluso la possibilità che un unico soggetto (Presidente dell'Istituto) possa, da solo, procedere sia alla proposta di nomina dei direttori generali, che all'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Peraltro, la scelta del legislatore di attribuire proprio al Consiglio di Amministrazione il compito di proporre, per la nomina, il dirigente ritenuto più idoneo, per competenza e qualificazione professionale, a ricoprire l'incarico, a seguito di rituale procedura comparativa, risulta certamente logica e coerente; e ciò in ragione dell'evidente esigenza di garantire una forte coesione tra il Vertice dell'apparato burocratico (Dirigente Generale) ed il vertice politico preposto a quel ramo dell'Amministrazione ossia il Consiglio di Amministrazione, espressione del mondo dell'agricoltura (un membro del c.d.a., infatti, è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e un membro dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo).

Tale coesione, invero, può essere garantita solo ove si consenta concretamente al Consiglio di Amministrazione di partecipare (formulando la relativa proposta) al procedimento di nomina del direttore Generale.

Nel caso di specie, invece, il Presidente dell'Irvo, avocando a sé il compito di proporre il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore Generale, di fatto, ha impedito che i singoli componenti del c.d.a potessero concretamente incidere sull'individuazione del vertice burocratico e, dunque, del soggetto con il quale dovranno collaborare per realizzare gli obiettivi dell'Istituto.

In assenza dell'apposita delibera consiliare, infatti, il Presidente ha, dapprima, proposto all'Assessore regionale il nominativo prescelto per l'incarico de quo (cfr. nota del Presidente dell'Istituto del 25 febbraio 2021, prot. n.1949) per l'acquisizione dell'obbligatorio parere siccome previsto dall'art.44, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2004 n. 17; e poi, con la delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021, ha proceduto alla nomina del direttore generale.

Sotto tale ultimo profilo, occorre segnalare che la delibera presidenziale risulta violare altresì l'art. 3 dell'avviso a mente del quale *“il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, darà conto dell'esito dello stesso per il tramite di pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale”*.

Tale avviso, tuttavia, pubblicato in data 3 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Ente, non è stato adottato dal C.d.A., né risulta che l'organo consiliare ne sia stato portato a conoscenza.

Anche sotto tale aspetto, dunque, l'illegittimità degli atti impugnati.

b. In ogni caso, anche ad ammettere la possibilità per il Presidente dell'Istituto di esercitare nel caso di specie il potere di avocazione, va però evidenziato come nella fattispecie concreta siano rinvenibili vizi procedimentali.

L'articolo 5 dello Statuto-Regolamento dell'Ente consente al Presidente di adottare *“eccezionalmente provvedimenti di urgenza, salvo ratifica del Consiglio stesso”*.

Nel caso in cui l'amministrazione intendesse giustificare l'operato del Presidente dell'Istituto rinviando a tale norma statutaria, occorre rilevare che, con tutta evidenza, le ragioni di eccezionalità ed urgenza non risultano assistere tali provvedimenti presidenziali, i quali, peraltro, non sono in tal senso, suffragati dalla necessaria motivazione rafforzata.

I provvedimenti impugnati, invero, fanno un generico cenno alla *“urgenza di provvedere al riguardo, al fine di dare un vertice gestionale all'Ente”*.

Tuttavia, tale motivazione, alquanto sommaria ed apodittica, risulta altresì contraddittoria atteso che l'istituto non era per nulla privo della figura del Direttore Generale.

Infatti, come si evince dalla stessa deliberazione impugnata, l'amministrazione, giusta delibera consiliare n. 23 del 22/12/2020 aveva affidato al dott. Lucio Giuseppe Monte, dirigente di III fascia dell'IRVO l'incarico di *“Direttore Generale reggente fino all'intervenuta conclusione del procedimento di nomina del nuovo Direttore Generale ed all'insediamento dello stesso”* con la precisazione che *“il predetto incarico di reggenza cesserà a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio del dott. Gaetano Aprile;”*.

Dunque, la continuità dello svolgimento delle attività di gestione ordinaria di competenza del Direttore Generale era assicurata, così come il buon andamento della complessiva attività dell'Ente che, pertanto, non giustificavano, in nessun modo, l'adozione di provvedimenti d'urgenza da parte del Presidente.

Donde, anche sotto tale profilo, l'illegittimità degli atti impugnati.

SULLA NECESSITÀ DELL'ADOZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE

Le argomentazioni sopra esposte permettono di avere contezza della fondatezza del ricorso e, dunque, della sussistenza del *fumus boni iuris* per l'accoglimento della più idonea misura cautelare.

Il danno grave ed irreparabile appare evidente, invece, dalla stessa lettura del provvedimento di nomina il quale recita: *«NOMINARE il dott. Gaetano Aprile...per la durata di anni tre, e comunque non oltre il termine dell'eventuale pensionamento, decorrenti dalla presa di servizio...»*.

In assenza dell'adozione di un provvedimento cautelare, nell'attesa della fissazione dell'udienza di merito, è verosimile presumere che si concluda il rapporto tra il soggetto individuato quale Direttore Generale e l'Amministrazione resistente.

Gli odierni ricorrenti, dunque, vedrebbero illegittimamente preclusa la possibilità di ottenere giustizia mediante l'annullamento della procedura e, per l'effetto, la riedizione del potere amministrativo al fine di concorrere ad una nuova procedura finalizzata al conferimento dell'incarico di direttore Generale.

Dunque, per l'evidente incombenza di un danno grave ed irreparabile in capo agli odierni ricorrenti, sussistono adeguate ragioni che giustificano l'emanazione di idonee misure cautelari, anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. .

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 65 C.P.A.

L'amministrazione odierna resistente ha contraddittoriamente dichiarato, dapprima, l'esistenza della delibera consiliare di proposta del Direttore Generale, salvo poi affermare il contrario ("non c'è una delibera del CDA avente ad oggetto la proposta di conferimento dell'incarico"), così verbale accesso agli atti del 21 aprile 2021).

Le dichiarazioni del responsabile unico del procedimento sono evidentemente contraddittorie.

Ed infatti, la delibera consiliare n. 7 del 16 aprile 2021, non reca la "ratifica" della delibera presidenziale relativa alla proposta del C.d.A. ex art. 44,co. 4 l.r. 17/2004 che, invece, è stata trasmessa al dr. Caldarone dallo stesso RUP per estratto: un verbale di delibera consiliare del 25 febbraio 2021, asseritamente approvato in data 16 aprile 2021, dal cui contenuto si evincerebbe che l'intero c.d.a concorderebbe con le determinazioni presidenziali.

Ci si chiede, allora, perché la delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021 (e tutti gli atti precedenti e successivi) non rechi il richiamo a tale riunione consiliare; ci si chiede, inoltre, come mai è stato necessario ratificare una delibera presidenziale avente il contenuto identico a quella della delibera consiliare; ci si chiede, infine, come mai una riunione del consiglio d'amministrazione tenutasi in data 25 febbraio si sia dovuta approvare (solo) in data 16 aprile.

Alla luce di tali perplessità e considerato che sul sito istituzionale dell'Ente (sez. amministrazione trasparente, provvedimenti) non è rinvenibile tale deliberazione, si fa istanza a codesto on.le Tribunale, ai sensi dell'art. 65 c.p.a, di ordinare all'amministrazione odierna resistente di produrre in giudizio:

- a) copia conforme della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio del 25 febbraio 2021;
- b) copia conforme della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio del 16 aprile 2021 nella parte in cui viene approvato il verbale della deliberazione *sub a)*;
- c) ogni altro atto o provvedimento ritenuto da codesto on.le Tribunale necessario al fine di chiarire l'iter che ha condotto alla conclusione del procedimento di che trattasi.

Alla luce di quanto esposto, e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorsi una volta ottenuti i documenti sopra menzionati, si chiede che voglia

**L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA – PALERMO**

- **in sede cautelare**, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ovvero fissare l'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10 c.p.a.;
- **in via istruttoria**: ordinare all'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 65 c.p.a, di produrre in giudizio a) copia conforme della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio del 25 febbraio 2021, b) copia conforme della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio del 16 aprile 2021 nella parte in cui viene approvato il verbale della deliberazione *sub a)*, c) ogni altro atto o provvedimento ritenuto da codesto on.le Tribunale necessario al fine di chiarire l'iter che ha condotto alla conclusione del procedimento di che trattasi;
- **nel merito** accogliere il ricorso annullando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze e onorari e salvezza di ogni diritto.

Ai fini dei T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il contributo unificato da versare è pari ad € 325,00, vertendo in materia di impiego pubblico.

avv. Teodoro Caldarone

avv. Santo Botta

**SANTO
BOTTA**

Firmato digitalmente
da SANTO BOTTA
Data: 2021.05.03
15:48:20 +02'00'

PROCURA

Io sottoscritto Marcello Maisano, nato a Monreale (PA) il 10/07/1961 Codice fiscale: MSNMCL61L10F377M, al fine di proporre ricorso avverso i provvedimenti finalizzati alla nomina di Direttore Generale dell'Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia, nomino e costituisco procuratore e difensore, in ogni stato e grado del giudizio, l'avv. Teodoro Caldarone sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Santo Botta, eleggendo domicilio presso lo studio del primo sito in Palermo, via Giusti n. 21.

Conferisco ai suddetti professionisti ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre istanze per mio conto, farsi sostituire ai fini dell'adempimento del mandato ed assumo sin d'ora per rato e valido il loro operato.


Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili ai fini del giudizio ed accetto i parametri tariffari previsti dal DM 55/2014.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Palermo, 30 aprile 2021

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Io sottoscritto avv. Santo BOTTA,
ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
e dell'art. 22, comma 2,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in qualità
di difensore di Marcello Maisano, attesto che
la presente copia informatica è conforme
all'originale su supporto analogico da cui è stata
estratta e di cui costituisce la fedele riproduzione.

Handwritten signature of Santo Botta in black ink, appearing as 'avv. Santo Botta'.

SANTO BOTTA

Firmato digitalmente da SANTO BOTTA
Data: 2021.05.03 17:59:18 +02'00'

PROCURA

Io sottoscritto Nicolò Caldarone nato a Palermo il 17 Marzo 1976 (CLDNCL76C17G273T), al fine di proporre ricorso avverso i provvedimenti di nomina del Direttore Generale dell'Istituto regionale della vite e dell'olio, nomino e costituisco procuratore e difensore, in ogni stato e grado del giudizio, l'avv. Teodoro Caldarone sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Santo Botta, eleggendo domicilio presso lo studio del primo sito in Palermo, via Giusti n. 21.

Conferisco ai suddetti professionisti ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre istanze per mio conto, farsi sostituire ai fini dell'adempimento del mandato ed assumo sin d'ora per rato e valido il loro operato.

Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili ai fini del giudizio ed accetto i parametri tariffari previsti dal DM 55/2014.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.


Palermo, 29 aprile 2021


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto avv. Santo BOTTA, ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in qualità di difensore di Nicolò Caldarone, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale su supporto analogico da cui è stata estratta e di cui costituisce la fedele riproduzione.

SANTO BOTTA

Firmato digitalmente da SANTO BOTTA
Data: 2021.05.03 17:57:02 +02'00'

Nicolò Caldarone


è vera ed autentica
avv. Santo Botta


Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Santo Botta, codice fiscale: BTTSNT84M29F126U, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Sciacca, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di dei sig.ri di Marcello Maisano (c.f.: MSNMCL61L10F377M) e Nicolò Caldarone (c.f.: CLDNCL76C17G273T) in forza di procure rilasciate per proporre ricorso innanzi al TAR contro gli atti finalizzati alla nomina del Direttore Generale dell'IRVO

NOTIFICO

ai seguenti destinatari:

- L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, nella persona dell'attuale rappresentante legale, all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.irvos@messaggipec.it estratto dall'IPA
- L'assessorato regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, nella persona dell'attuale rappresentante legale, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
- Aprile Gaetano, presso la sede dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.irvos@messaggipec.it estratto dall'IPA ed all'indirizzo via Salita del Convento n. 55, 90131 Palermo, indicato nel contratto individuale di lavoro

I SEGUENTI ALLEGATI:

1) File: ricorso caldarone maisano irvos.pdf, documento redatto in proprio firmato digitalmente

Dimensioni: 279034 byte

Riferimento temporale: Lun, 03 Mag 2021 13:53:20 UTC

Impronta Hash SHA256:

18e1a39eadce81ab53f1ab79a376e0cd36fc4f5ff94591fb720ec1bc11bdf5b1

2) File: procura-caldarone.pdf, copia informatica del documento analogico contenente la procura del dr. Caldarone Nicolò

Dimensioni: 149481 byte

Riferimento temporale: Lun, 03 Mag 2021 15:57:25 UTC

Impronta Hash SHA256:

2414fae8df74024375d5cd61ef637c95443db5039ac29639dbb4536635520f94

File: procura-maisano.pdf, copia informatica del documento analogico contenente la procura del dr. Maisano Marcello

Dimensioni: 147391 byte

Riferimento temporale: Lun, 03 Mag 2021 15:59:24 UTC

Impronta Hash SHA256:

6f329abd3d599d4660e6cd59279f7fbcaa600946f0761970d0b69511c17dbf52

ATTESTO

(1) che l'atto allegato, sopra sinteticamente descritto, è copia informatica, formata nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, del quale attesto la conformità all'originale informatico custodito nel fascicolo informatico citato precedentemente.

(2) che gli allegati, sopra sinteticamente descritto, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, delle quali attesto la conformità all'originale cartaceo in mio possesso

Palermo, 3/05/2021

avv. Santo Botta

SANTO
BOTTA

Firmato digitalmente
da SANTO BOTTA
Data: 2021.05.03
18:18:50 +02'00'

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Prot. N. Posizione:

Risp. Al foglio N del

Allegati N

90143 PALERMO
Via Libertà.66
Tel. Pbx (091) 6278111 - Fax(091) 347870
www.irvos.it
e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it
PEC: direzione.irvos@messaggipec.it
C/C postale 12369906
Codice fiscale 00262110828
Partita Iva 00261280820

OGGETTO :

Controversia Maisano-Caldarone/IRVO e c.ti
Ricorso TAR Sicilia – Palermo – del 3 maggio 2021

Gent.ma
Avv. Tiziana Milana
Via Noto n. 12
90100 – Palermo

La presente per informarLa che è intendimento dell'Ente conferirLe l'incarico di rappresentare e difendere questo Istituto in relazione al ricorso indicato in oggetto, e che qui si acclude in copia, proposto congiuntamente dal Dr Marcello Maisano e dal Dr Nicolò Caldarone.

Si rivolge pertanto invito, ove interessata, a far cortesemente pervenire preventivo di spesa onnicomprensivo ed al lordo della r.a. quantificato, a norma del vigente regolamento relativo al conferimento degli incarichi agli iscritti all'albo degli Avvocati dell'Ente, in relazione ai minimi dei vigenti parametri ridotti del 30% unitamente all'autodichiarazione di cui all'accluso modello debitamente sottoscritta e corredata da valido documento d'identità nonché copia della polizza assicurativa professionale in corso di validità.

Nel ringraziarLa anticipatamente per l'attenzione e la collaborazione ed in attesa di un sollecito cenno di riscontro, porgo

Cordiali saluti

Il Commissario ad Acta
Dr. Letterio Diagostino

Pa. v. v. v. e c. t. i.
Pa, 13.05.2021
Marcello Maisano

Vincenzo Barletta

Da: Tiziana Milana <tizianamilana1969@gmail.com>
Inviato: giovedì 13 maggio 2021 17:12
A: vincenzo.barletta@regione.sicilia.it; direzione.vitevino@regione.sicilia.it
Oggetto: Ricorso Tar Sicilia Palermo promosso dai Sigg.ri Maisano e Caldarone
Allegati: Notula IRVO.doc

Buonasera,

in riscontro alla Vs proposta d'incarico prot. n.0004146 del 13 maggio 2021, comunico la mia accettazione e, a tal fine, allego avviso di notula redatto secondo i criteri indicati nella suddetta proposta.

Grazie per la fiducia accordatami e porgo cordiali saluti.

Avv. Tiziana Milana

AVVOCATO TIZIANA MILANA
Via Noto, 12 – 90141 Palermo

Palermo, 13 maggio 2021

Oggetto: Avviso di notula per assistenza nel giudizio (Rg.n.813/2021) promosso dai dott.ri Maisano e Calderone contro l'I.R.V.O e il Dott. Gaetano Aprile dinanzi al Tar Sicilia-Palermo, Sez.III^

Fase di studio della controversia	€	1.299,00
Fase introduttiva del giudizio	€	793,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€	1.299,00
Fase decisionale	€	2.024,00
Fase cautelare	€	1.113,00
Totale	€	6.528,00
Spese generali 15% ex art.13 l.p.	€	979,20
Totale	€	7.507,20
Riduzione del 30%	€	2.252,16
Totale	€	5.255,04
CPA (4%)	€	210,20
Totale	€	5.465,24
Imposta di bollo	€	2,00
TOTALE	€	5.467,24

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge 145/2018.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge n. 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro.

Si può procedere all'accredito della somma a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario, intestato a Tiziana Milana iban IT77Y0358901600010570496351